

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO****ROMA****RICORSO**

**PER** i Sigg.ri **Germano Alberini** (C.F. LBRGMN71M25D643A), residente in Foggia, Via Sprecacenere Km 1,500, **Walter Assaiante** (C.F. SSNWTR76D24D708B), residente in Alatri (FR), Via Colleterotondo 4, **Andrea Banzi** (C.F. BNZNDR62M17C141C), residente in Pieve di Cento (Bo), Via di Vittorio G. 9, **Paola Bianchi** (C.F. BNCPLA66L42B578H), residente in Canaro (RO), Via F. Filzi 407 B, **Nico Bracco** (C.F. BRCNCI94T10D037J), residente in San Martino in Rio (RE), Via Colombarola 2C, **Claudi Sonnj** (C.F. CLDSNJ79E27A859N), residente in Besozzo (VA) Via A. La Marmora 11, **Laura De Bianchi** (C.F. DBNLRA75C46D403I), residente in Scandicci (FI), Via dei Pini 41, **Peter De Rossi** (C.F. DRSPTR76A01A940C), residente in Gaglianico (BI), Via Casa Comunale 8, **Dorota Maria Gron** (C.F. GRNDTM80L55Z127K), residente in Catanzaro, Via Paolo Serrao 5, **Ugo Grosso** (C.F. GRSGUO73L29G230K), residente in Macerata Campania (CE), Via V. Emanuele Vico III 5, **Antonio Bruno** (C.F. BRNNTN57L02A399N), residente in Giugliano in Campania (NA), Via Giardini 2ATR 3, **Anna Katarzyna Dudko** (C.F.DDKKRZ77C47Z127T), residente in Varazze (SV), Via Argonauti 31/1, **Luca Falini** (C.F. FLNLCU85H18B300U), residente in Torino, Via dei Mille 9, **Damiano Gava** (C.F. GVADMN91C14L407P), residente in San Biagio di Callalta (TV), Via Vallio 10, **Fabio Grimaldi** (C.F. GRMFBA82E18C133N), residente in Bollengo (TO), Via Cascina Ricca 1, **Ketty Grisetti** (C.F. GRSKTY84S44F471F), residente in Bagnolo in Piano (RE), Via Fornaci 27, **Daniela Leoci**, (C.F. LCEDNL86M42G942H), residente in Potenza, Via Portofino, 11, **Cinzia Mattera** (C.F. MTTCNZ63M41E425K), residente in Messina, Via Consolare Pompea, **Loris Magrini** (C.F. MGRLRS85C09J156R), residente in Trevi (PG), Via Clitunno fr. Bovara snc, **Consuelo Moruzzi** (C.F. MRZCSL75R68D612G), residente in Firenze, Viadotto del Ponte all'Indiano, 22, **Francesco Musci** (C.F. MSCFNC92A16I158K), residente in San Severo (FG), Via Lufino E n. 11, **Viviana Pasqualoni** (C.F. PSQVVN82T44G478E), residente in Perugia, Via XX Settembre 13H, **Pasotto Corrado** (C.F. PSTCRD55B15M082Y), residente in Acireale (CT), Via Collegio Fiandaca 2D, **Stefania Pierantoni** (C.F. PRNSFN76A68H501X), residente in Roma, Via Agostino Cennini 14, **Laura Puccini** (C.F. PCCLRA67P50G999N), residente in Santa Croce sull'Arno (PI), Via della Casa Comunale 1, **Claudio Santin** (C.F. SNTCLD62D24A530W), residente in Azzano Decimo (PN), Via dei Mari 12, **Domenico Zaccaria** (C.F. ZCCDNC74D28H096G), residente in Monopoli (BA), Via Capitan Pirrelli 24, **Zago**



**Aron** (C.F. ZGARNA83H26C357Y), residente in Modena, P.zza Giovani di Tienanmen 9, **Chiara Zannoni** (C.F. ZNNCHR81E68H199B), residente in Forlì, Via Nazario Sauro 23, **Elisabetta Zannoni** (C.F. ZNNLBT68H63C573M), residente in Lugo (RA), Via di Giù 75, tutti in qualità di esercenti lo spettacolo viaggiante, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da deleghe in calce al presente atto, dall'avv.ta Antonella Anselmo (C.F. NSLNNL66E51H501L, PEC: [antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org)) ed avv. Pierpaolo Carbone (C.F. CRBPPL77D06D862A, PEC [pierpaolocarbone@ordineavvocatiroma.org](mailto:pierpaolocarbone@ordineavvocatiroma.org)) elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Corso di Francia n. 197 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente n. fax 0636303010, PEC [antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org)),

*ricorrenti*

**CONTRO:** il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo**, Direzione Generale per lo Spettacolo, in persona del Ministro in carica, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

*residente*

**E NEI CONFRONTI DI:** Sig. **Manuel Torboli** (C.F. TRBMNL71M25D548), residente in Via Ticino 9, Silvi (64029 Teramo)

*controinteressato*

#### **PER L' ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, in virtù del quale si comunicava che *“l'integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva”* e, dunque, di tutti gli atti di erogazione ai medesimi soggetti;

del Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 che dispone *“l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali”* così approvando l'elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo delle riammissioni per un totale pari a Euro 7.670,50 per ciascun beneficiario (art. 1) nonché, relativamente al precedente elenco ammessi (art. 2 con relativo Allegato A) per l'ulteriore somma, in integrazione, di euro 3.786,50 ciascuno di cui al DM 480 del 26 ottobre 2020 per un totale lordo di 4.861.866,00 euro;

del Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del 12.11.2020 in riferimento D.M. 28 aprile 2020 n. 211 nella versione da ultimo modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31 dicembre 2020;



del Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020 pubblicato in data 1 dicembre 2020; nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante *ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020.*

\*\*\*

1. Gli odierni ricorrenti sono tutti esercenti nel settore dello spettacolo viaggiante, come definito dalla Legge 18 marzo 1968 n. 337 e sottoposto alle attività di tutela e valorizzazione della Direzione Generale per lo Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo.

L'art. 1 della citata Legge sancisce infatti che *“Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”*.

Alla Legge 337/1968 hanno fatto seguito la Legge 29 luglio 1980 n. 390 recante *Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante* e la Legge 9 febbraio 1982 n. 37 *“Provvedimenti a favore dei circhi equestri”*.

A fronte del riconoscimento della funzione sociale delle attività afferenti allo Spettacolo viaggiante, detto settore è sostenuto, unitamente agli altri settori dello Spettacolo dal vivo, dal Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 (G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017)<sup>1</sup>.

I Criteri e le modalità dell'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (FUS), sono disciplinati dal D.M. 27 luglio 2017.

2. A causa dei provvedimenti governativi di contenimento dei rischi sanitari discendenti dalla pandemia da COVID-19, l'intero settore dello spettacolo dal vivo – le cui attività sono state praticamente sospese fin dalla dichiarazione dello stato emergenziale su tutto il territorio nazionale - ha subito una crisi gravissima e irreversibile.

Per tale ragione sono state adottate misure straordinarie ed eccezionali di sostegno economico, extra FUS, che trovano fondamento negli artt. 89 e 183, comma 11-quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, cd. Cura Italia.

Per quanto interessa in questa sede, il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

---

<sup>1</sup> Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo. In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero



culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare cinque milioni di euro erano stanziati a sostegno dello spettacolo viaggiante.

Successivamente gli stanziamenti sono stati integrati, in ragione del perpetuarsi della crisi sanitaria.

Come risulta dal sito istituzionale del Ministero, in applicazione della citata disposizione di legge, lo stesso ha emanato una serie di Decreti ministeriali riferibili allo Spettacolo dal vivo.

3. Per quanto riguarda, in particolare, lo Spettacolo viaggiante, il Ministero ha emanato il D.M. 28 aprile 2020 n. 211 recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020”*, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2020 al n. 1341.

Il citato Decreto prevedeva che le risorse sarebbero state ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e quindi devolute ai soggetti *“che presenteranno domanda nel rispetto dei seguenti requisiti: avere sede legale in Italia, essere in possesso di licenza di esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell’art 68 e/o 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto l’8 giugno 1931 1931, n. 773; aver dichiarato per l’anno 2018 un reddito di impresa non superiore a 50.000 euro; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.”*<sup>2</sup>

Il Decreto rinvia ad un successivo Avviso la determinazione delle modalità e scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.

Inoltre, l’articolo 2 *“Assegnazione delle risorse”* del D.M. 28 aprile 2020, n. 211 cit., prevedeva originariamente che tali risorse complessive fossero da ripartire in parti uguali, ma in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Seguiva il successivo decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 recante *“Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 2118 (l’Avviso 28 maggio 2020).*

Detto Avviso, non veniva adeguatamente pubblicizzato, tant’è che molti operatori ne venivano a conoscenza soltanto a scadenza del termine di partecipazione.

---

<sup>2</sup> <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-extra-fus/1192-avviso-pubblico-fondo-emergenza-covid-2020-spettacolo-viaggiante>



Più nel dettaglio, l'art. 1 dell'Avviso, *Oggetto dell'intervento, soggetti ammissibili e requisiti* stabiliva quanto segue:

*“1. In attuazione del D.M. 28 aprile 2020, una quota del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n.18/2020, per complessivi € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro), è destinata al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.*

*2. Le risorse di cui al comma 1), nei limiti della spesa autorizzata, sono ripartite tra i soggetti ivi individuati in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti devono presentare un'apposita domanda come indicato dal seguente comma 3 (ex art. 2, comma 2 del D.M. 28 aprile 2020 n. 211).*

*3. Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (ex art. 2, comma 2, del D.M. 28 aprile 2020 n. 211), **oltre quelli di legge specificati nella modulistica**: a) avere sede legale in Italia; b) essere in possesso di licenza di esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 68 e/o dell'art. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, m.773; c) avere dichiarato per l'anno 2018 un reddito di impresa non superiore a 50.000 euro; e) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;*

*4. Non possono presentare domanda gli organismi che hanno ottenuto un contributo ai sensi del D.M. 23 aprile 2020 “Fondo emergenza spettacolo”.*

L'Avviso del 28 maggio 2020 precisava altresì che la domanda poteva essere presentata esclusivamente mediante piattaforma on-line, entro le ore 16 del 19 giugno 2020.

4. Successivamente, il D.M. 10 luglio 2020, n. 313, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2020, al numero 1637, quando ormai il termine di presentazione delle domande era scaduto, modificava il decreto ministeriale 28 aprile 2020 disponendo (art.6), che all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 le parole “*e comunque non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario*” fossero soppresse.

Con successivo decreto 30 luglio 2020, il Ministero, dando atto delle ulteriori modifiche intervenute nel corso della procedura (regolarità contributiva per il 2020 ecc.), senza pubblicare un nuovo Avviso, disponeva l'ammissione al contributo di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 dei soggetti indicati nell'allegato A, “*Istanze ammesse*”, per un totale di 1272 organismi, per un importo lordo pari a euro 3.884,00 ciascuno, “*salva e impregiudicata la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211*”.

5. Dal punto di vista operativo, interveniva apposita convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante, ex articolo 1, comma 1, del D.M. 28 aprile 2020, n. 211 (PEC del 30/06/2020, prot. 10257).



All'INPS si demandava la verifica della regolarità contributiva (come reinterpretata successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande) dei soggetti ammessi a beneficio.

Frattempo si protraeva lo stato emergenziale e dunque il perdurante divieto di svolgere le attività culturali *de quibus*.

Quindi, aumentavano gli stanziamenti per il settore della Cultura (vd. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”).

6. Sul piano amministrativo, si succedevano anche i provvedimenti di “integrazione” delle risorse: tra questi il D.M. 26 ottobre 2020 rep. 480.

L'art. 1 del citato Decreto si limita a stabilire che le risorse di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2020 destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante sono incrementate di euro 5 milioni per l'anno 2020 a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020, come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, le parole: “euro 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 10 milioni”.

7. Con l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, si comunicava che “*l'integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva*”.

In altri termini il Ministero, disattendendo il D.M. 28 aprile, come modificato, non emanava nuovo Avviso. Seguiva la modifica al Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del 12.11.2020 in riferimento D.M. 28 aprile 2020 n. 211 (da ultimo modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31 dicembre 2020). Quindi, il Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020 pubblicato in data 1 dicembre 2020 e, ancora, il Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 - unitamente all'allegato A contenente l'elenco definitivo dei soggetti ammessi ai contributi *de quibus*, all'esito delle integrazioni e/o riammissioni disposte - che disponeva espressamente “*l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali” e che (art. 3) stabilisce “L'attività di erogazione dei contributi è svolta dall'INPS sulla base della convenzione citata in*



*premessa e a seguito della trasmissione dell'elenco dei beneficiari individuati dal presente provvedimento e del contributo qui disposto al netto delle imposte di legge. La spesa di cui al presente decreto pari a euro 4.999.935,00 graverà sul cap. 6670, pg 1, esercizio finanziario 2020 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.*

..

Tutte le erogazioni ulteriori, scaturenti dal DM. 26 ottobre 2020 rep. 480 – ed in corso mediante gli accrediti a cura dell'INPS - sono state riservate esclusivamente ai soggetti che presentarono domanda sull'Avviso del 28 maggio 2020.

In altri termini, l'accesso alle predette integrazioni di risorse, senza alcuna apparente giustificazione logico-giuridica, non è stato preceduto da nuovo Avviso e peraltro gli originari criteri di partecipazione avevano subito modifiche.

In relazione ad analoghi decreti ministeriali di integrazione afferenti Spettacolo dal vivo, rispettivamente 9 novembre e 3 dicembre, la Corte dei Conti, in sede di registrazione dell'atto, rilevava quanto segue (con rif. al D.M. 557/2020, prot. Ric.to Gabinetto Ministero 15.12.2020):

*“Si è ammesso a registrazione, per mera correttezza amministrativa, il decreto con la seguente avvertenza. Poiché l'incremento della quota delle risorse per gli organismi in oggetto è stato destinato a favore dei beneficiari dell'avviso di cui al d.d.g. del 7 maggio 2020, n. 264, **senza svolgere un nuovo interpellato e precludendo, in tal modo, l'inclusione di possibili altri interessati**, si invita, per eventuali ulteriori rifinanziamenti, a prevedere, negli avvisi, che i nuovi richiedenti siano anteposti a coloro che hanno beneficiato già tre volte, con la presente ripartizione, dei contributi. Resta, comunque, nella responsabilità dell'amministrazione verificare la permanenza in capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo”.*

Raccomandazione *inutiliter data*, considerato che il Ministero non ampliava affatto la platea dei beneficiari né emanava nuovi Avvisi, ma, proseguendo nell'erogazione, si limitava a rassicurare la Corte circa l'esercizio dei poteri di controllo in ordine ai requisiti sussistenti in capo ai beneficiari.

Effettivamente, nelle more, venivano assegnati i contributi *de quibus*, previi provvedimenti di assegnazione, e ciò in ragione della valutazione di ammissibilità degli aiuti di stato temporanei (anche) alle micro-imprese in difficoltà, per far fronte all'eccezionale crisi economica discendente dalla pandemia COVID-19 (vd. *“Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”*, art. 107 TFUE).

In relazione alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C262/01), risultava il rilevante interesse generale delle attività di spettacolo, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, nonché il carattere infungibile della prestazione artistica, direttamente colpita dai provvedimenti anti covid 19.



A ciò si aggiungeva il carattere assolutamente emergenziale dell'intervento, di cui prendevano atto le Istituzioni Europee adeguando prontamente le proprie politiche attive volte ad evitare la recessione economica.

Quindi, all'interno della cornice euro-unitaria richiamata, intervenivano i vari provvedimenti di assegnazione e i ripetuti accrediti a favore de medesimi soggetti.

Con nota del 21 dicembre 2020 il neo costituito Comitato delle Ditte dello Spettacolo Viaggiante - n. 41 ditte, impossibilitate ad accedere ai contributi - scriveva al Ministro e al Direttore Generale per rappresentare l'ingiustizia e irragionevolezza dei provvedimenti ministeriali da ultimo posti in essere.

In particolare nella Nota 21 dicembre 2020 si rappresentava:

- a) la scarsa diffusione dell'Avviso del 28 maggio 2020 (pubblicato solo sul sito del Ministero e in nessun altro canale);
- b) l'intervenuta modifica dei criteri di partecipazione alla procedura, con particolare riferimento al tetto stabilito, nonché alla regolarizzazione dei contributi nell'anno di riferimento della medesima crisi pandemica (vd. liste di riammissione);
- c) le difficoltà di accesso alternativo alla piattaforma *on line* (come viceversa contemplato per i contributi FUS) e gli ostacoli tecnici riscontrati da moltissimi operatori;

per l'effetto, il Comitato chiedeva di pubblicare un nuovo Avviso per consentire che gli interventi di sostegno si applicassero all'intero settore, in modo omogeneo e imparziale, specie a fronte della seconda ondata di crisi pandemica frattempo manifestatasi.

\*\*\*\*\*

A fronte del mancato riscontro da parte del Ministero, che purtroppo continua ad erogare risorse pubbliche senza indire nuovi Avvisi atti a consentire la più ampia partecipazione da parte degli aventi diritto, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, presentano l'odierno gravame avverso gli atti indicati in epigrafe, nella misura in cui non demandano a emanandi nuovi Avvisi di partecipazione /presentazione di domande, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I) Violazione degli artt. 89 e 183, comma 11-*quater* del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in relazione all'art. 1 Legge 18 marzo 1968 n. 337, nonché agli artt. 3, 9 e 97 Cost..**

Come già accennato, l'art. 1 della Legge 337/1968 stabilisce che *“Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”*.

Per contrastare gli effetti economici conseguenti ai provvedimenti restrittivi che di fatto hanno congelato tutte le attività culturali per esigenze di contenimento dei rischi di diffusione del COVID-19, lo Stato ha





introdotto una serie di misure di sostegno economico, coerentemente alle politiche attive delle Istituzioni europee.

Per il settore di cui è causa – lo spettacolo viaggiante – è stato emanato l'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Detto articolo prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabiliva che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, fossero ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Successivamente gli stanziamenti sono stati integrati, anche a fronte del protrarsi dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività culturale di cui trattasi.

Ebbene la disposizione di legge ha valenza compensatoria, generale e uniforme, nei confronti dell'intero settore, senza autorizzare in alcun modo il Ministero ad inserire criteri restrittivi o clausole di esclusione dall'accesso ai contributi.

In altri termini, la *ratio* della legge è nel senso di favorire la più ampia partecipazione da parte degli operatori colpiti, in modo omogeneo e indifferenziato, dai provvedimenti restrittivi del Governo (i.e. *le misure di contenimento*).

Di talché l'avviso del 18 novembre che destina le nuove risorse ex DM. 26 ottobre 2020 rep. 480 ai soli soggetti che hanno partecipato al Bando - 'Avviso 28 maggio 2020, i cui termini sono ampiamente scaduti, introducono ostacoli privi di giustificazione di legge, dunque illegittimi, anche a fronte dei parametri di legalità di cui agli artt. 3, 9 e 97 Cost..

Invero, ciò che si contesta e si censura con il presente mezzo non è l'avvenuta attribuzione dei benefici in parola ai soggetti già individuati dall'Amministrazione ex Avviso 28 maggio 2020 (anche riammessi o ammessi con riserva), bensì la negata possibilità, in capo agli odierni ricorrenti, di partecipare all'ulteriore distribuzione di risorse, previo nuovo bando.

**II) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della *par condicio*. La Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid 19", cd. *Temporary Framework*, 29.6.2020.**

Gli atti impugnati – e con essi i loro atti applicativi di concreto riparto delle risorse pubbliche – sono altresì viziati per eccesso di potere perché limitando la platea dei destinatari ai soli soggetti già ammessi



ai contributi di cui all'Avviso del 28 maggio 2020, concreta una palese violazione di *par condicio* tra categorie di soggetti, parimenti esercenti nel settore *de quo*.

Ed infatti, il Ministero, pur dopo la pubblicazione dell'Avviso del 28 maggio 2020, ha in parte mutato i criteri di ammissione in riferimento alla cd. regolarità contributiva, creando uno svantaggio insormontabile in capo ai soggetti che hanno fatto affidamento sui criteri di ammissione originariamente previsti, e che hanno rinunciato a presentare la domanda.

Detta variazione – peraltro acclarata dai provvedimenti di riammissione di molti esercenti conseguenti all'invito alla regolarizzazione postuma - è stata determinata dalla valutazione da parte della Commissione Europea del 29 giugno 2020 che ha considerato ammissibili e compatibili gli aiuti di stato indirizzati alle piccole e micro imprese in stato di difficoltà finanziarie o sofferenza fiscale al 31 dicembre 2019.

Il mutamento del quadro euro-unitario ha consentito al Ministero di ammettere regolarizzazioni postume, ma quando ormai i termini di presentazione delle domande erano scadute.

Né il Ministero ha valutato opportuno una rimessione in termini, valevole per tutti e tutte.

Come risulta dalle dichiarazioni allegate all'istanza del 21 dicembre 2020 del Comitato, molti studi di commercialisti hanno sconsigliato la presentazione della domanda proprio in riferimento al requisito della regolarità contributiva, come originariamente contemplato nell'Avviso.

Dunque, l'invito operato dal Ministero alla regolarizzazione postuma, formalizzato in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, senza una nuova apertura valevole per tutti i soggetti interessati, ha creato un'alterazione della *par condicio* e dunque innegabili effetti distorsivi nel settore economico *de quo*, che non sono stati risolti o eliminati con i successivi atti ministeriali.

L'intervento pubblico, di fatto limitato ad una cerchia ristretta anziché generalizzato nei confronti di tutti gli esercenti del settore, aggrava le condizioni di sofferenza economica e fiscale di alcuni soltanto, inibendo il loro accesso alle misure compensative previste in via generale ed astratta in attuazione dei principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost..

Né l'operato del Ministero appare sorretto da ragioni d'interesse generale che giustifichino la discriminazione in danno di taluni operatori dello spettacolo viaggiante. Gli atti appaiono allora irragionevoli, sproporzionati e inadeguati rispetto allo scopo d'interesse generale.

### **III) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del giusto procedimento, della motivazione e del contrasto con gli esiti dell'istruttoria e dell'integrazione d'efficacia.**

I provvedimenti e gli atti impugnati, anche applicativi, sono altresì illegittimi perché a fronte di nuovi stanziamenti, ancorano l'ambito soggettivo delle erogazioni nei confronti di coloro che sono risultati già ammessi a fronte di una procedura, altra e diversa, già scaduta e da tempo conclusasi.



In altri termini vengono ancorati gli effetti giuridici futuri, del nuovo decreto ministeriale dell'ottobre 2020, agli esiti di procedure ampiamente concluse, con totale sovvertimento della scansione procedimentale e dell'istruttoria.

Inoltre, così operando, il Ministero mostra di non tenere in alcun conto le considerazioni della Corte dei Conti che, in sede di verifica della regolarità amministrativa sia del D.M. 9 novembre 2020 sia del successivo D.M. 3 ottobre 2020, rilevava:

*“Poiché l'incremento della quota delle risorse per gli organismi in oggetto è stato destinato a favore dei beneficiari dell'avviso di cui al d.d.g. del 7 maggio 2020, n. 264, senza svolgere un nuovo interpello e precludendo, in tal modo, l'inclusione di possibili altri interessati, si invita, per eventuali ulteriori rifinanziamenti, a prevedere, negli avvisi, che i nuovi richiedenti siano anteposti a coloro che hanno beneficiato già tre volte, con la presente ripartizione, dei contributi. Resta, comunque, nella responsabilità dell'amministrazione verificare la permanenza in capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo”.*

Viceversa, per lo Spettacolo viaggiante, il Ministero non ha pubblicato nessun nuovo Avviso né ha subordinato la concessione dei nuovi contributi a favore di soggetti che erano rimasti esclusi.

Inoltre il Dicastero ha ommesso del tutto di considerare che l'utilizzo della sola piattaforma *on line*, come modalità esclusiva di presentazione delle domande, si tramuta in un vizio di illegittimità qualora le difficoltà tecniche precludano l'accesso al procedimento amministrativo e non consentano altre forme alternative di partecipazione (cfr TAR Puglia, Bari, sent. 28 luglio 2015, n. 1094)

Si conferma quindi il vizio di eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e della motivazione nonché per contrasto con gli esiti istruttori (ancorché relativi alla fase d'integrazione d'efficacia).

#### **IV) Sulla sospensiva.**

In merito al *periculum* in mora si rappresenta che il mancato accesso ai contributi, pur dovuti, si tramuta in danno grave e irreparabile per gli esercenti oggi ricorrenti, su cui ci si riserva di scrivere ulteriormente. Peraltro, nel necessario compito di bilanciamento tra opposti interessi non può non rilevarsi come soddisfatte finalità di carattere generale l'equa e imparziale ripartizione di risorse pubbliche, a fronte di disposizioni di legge valevoli, indistintamente, per l'intero settore colpito dalle medesime misure di contenimento per le note ragioni di salute pubblica.

**P.Q.M.**

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e dell'unita istanza cautelare.

Salvezza di spese ed onorari.

Documenti come da separato indice.

Trattandosi di causa afferente **lavoro**, il C.U. è pari a Euro 300.



Roma, 15.1.2021

Avv.ta Antonella Anselmo

ANSELMO ANTONELLI  
2021.01.15 13:38:54  
CN=ANSELMO ANTONELLI  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI RC  
2.5.4.97=VATIT-802301306

RSA/2048 bits

Avv. Pierpaolo Carbone

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta difensore dichiara che la presente copia analogica è conforme dall'originale digitale dal quale è estratta.

Roma, 15.1.2021

Avv.ta Antonella Anselmo

ANSELMO ANTONELLI  
2021.01.15 13:39:39  
CN=ANSELMO ANTONELLI  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI RC  
2.5.4.97=VATIT-802301306

RSA/2048 bits